

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 568

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRILLI GIOVANNI, BETTOLI, ADAMOLI, ALBARELLO, ALBERGANTI, ALBERTINI, AMBROSINI, AMENDOLA PIETRO, ARENELLA, AUDISIO WALTER, AVOLIO, BALLARDINI, BELTRAME, BENSI, BERTOLDI, BRIGHENTI, BUZZELLI, CACCIATORE, CAPONI, CAPRARA, CASTAGNO, CONCAS, DE GRADA, DE MARTINO FRANCESCO, DI NARDO, FASANO, FRANCO, GHISLANDI, GRANATI, GRASSO NICOLOSI ANNA, INVERNIZZI, JACOMETTI, LAJOLO, LI CAUSI, MAGLIETTA, MARANGONE, MARCHESI, MOSCATELLI, NAPOLITANO GIORGIO, NEGARVILLE, NICOLETTO, PASSONI, PIGNI, RAVAGNAN, RE GIUSEPPINA, SANNICOLÒ, SAVOLDI, SCARPA, SOLIANO, SULOTTO, TONETTI, VACCHETTA, VENEGONI, VILLA GIOVANNI ORESTE, VIVIANI LUCIANA, ZAPPA

*Presentata il 20 novembre 1958*

### Riforma dell'Istituto cotoniero italiano e sviluppo dell'industria cotoniera

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come certo vi è noto, l'Istituto cotoniero italiano venne fondato nel 1912, nel periodo, cioè, in cui l'industria italiana stava portando avanti il processo di cartellizzazione e di accentramento che, da tempo oramai, ne aveva investito pressoché tutti i settori. Già da vari lustri si erano costituiti cartelli e *trusts* nel campo della siderurgia, fra le compagnie di navigazione, fra i produttori di zucchero, ecc., e in quell'epoca il processo era sollecitato dalla crisi, che era succeduta all'euforia produttiva dei primi anni del nuovo secolo, e che in Italia era fatta più grave dalle conseguenze economiche e finanziarie della guerra italo-turca.

Non è il caso di chiarire, in questa sede, le cause che erano alla base di quel processo; e sarà sufficiente osservare che, anche in campo cotoniero, come in altri settori industriali, l'avvio alla cartellizzazione era dato non già, come si diceva, dalla volontà di

salvare l'industria, ma dal proposito di mantenere alti i guadagni delle maggiori imprese. E difatti, nonostante le proclamate intenzioni dei promotori di volere l'intesa fra *tutti* gli industriali cotonieri, l'Istituto cotoniero italiano fu costituito dai soli filatori; per giunta, la stessa convenzione costitutiva dell'Istituto stabiliva che gli organismi dirigenti di questo venissero eletti secondo norme che tenevano conto del numero dei fusi posseduti dagli aderenti; e fra gli scopi fondamentali dell'Istituto si ponevano la riduzione della produzione, la disciplina delle condizioni di vendita e di pagamento e la stessa regolamentazione dei prezzi di vendita.

Così, fin dal suo sorgere, l'Istituto cotoniero fu una sorta di cartello dei filatori, diretto dai maggiori di costoro e con la funzione di difenderne gli interessi nei confronti degli industriali minori, dei tessitori e soprattutto dei consumatori. Nel primissimo periodo della sua esistenza, difatti,

l'Istituto provvide all'adozione degli *short times* e quindi difese strenuamente gli alti prezzi di vendita dei filati.

È il caso di aggiungere che tale forma di difesa degli interessi delle maggiori imprese cotoniere veniva ad aggiungersi all'altra formidabile difesa costituita dai dazi doganali; già la tariffa doganale del 1878 era stata adottata con particolare riguardo all'industria cotoniera; e ancor più vantaggiosa per i cotonieri era risultata la successiva tariffa del 1887; fu dopo quest'anno infatti che l'industria cotoniera prese a svilupparsi con un ritmo prima sconosciuto.

Ma di un altro privilegio ancora godevano gli industriali cotonieri: la bassa retribuzione delle proprie maestranze, costituite fondamentalmente, all'inizio, da donne e ragazzi, e che è rimasto un dato permanente di quel settore industriale.

Tutto questo permetteva l'acquisizione di alti profitti e il rapido accumulo di capitali da parte delle maggiori aziende cotoniere, le quali difatti furono in grado di distribuire alti dividendi ai propri azionisti, di allargare rapidamente i propri impianti ed anche di investire cospicui capitali in altri rami produttivi e perfino nell'acquisto di terreni coltivati, di aree edificabili, specie a Milano, ma anche altrove (quasi tutti i maggiori gruppi cotonieri, difatti, il Cotonificio Cantoni, la Manifattura Rossari & Varzi, ecc., controllano grosse imprese immobiliari); però fu di ostacolo al perfezionamento tecnico dell'apparato produttivo e all'espandersi della produzione e dei consumi.

È vero che le ragioni che avevano spinto i filatori di cotone a organizzarsi nell'Istituto cotoniero vennero in parte a cessare con lo scoppio della prima guerra mondiale: la forte richiesta di manufatti da parte delle forze armate e gli alti prezzi corrisposti, al di fuori di ogni controllo, dall'Amministrazione militare (vedasi in proposito quanto ha avuto modo di scrivere Einaudi nel suo volume sugli aspetti economici di quella guerra), portarono a livelli altissimi i profitti delle maggiori imprese. Lo stesso accadde nel dopoguerra, specie dopo l'andata del fascismo al potere e l'ulteriore compressione, allora resasi possibile, delle paghe operaie.

Senonché la crisi degli anni 1929-1934 sollecitò i grandi filatori a ridare nuovo vigore alla disciplina della produzione; e valendosi essi delle nuove condizioni instaurate dal regime fascista, riuscirono a trasformare l'Istituto cotoniero, cui con decreto-legge del 3 marzo 1934, n. 291, venne data personalità

giuridica, in consorzio obbligatorio per tutti i filatori, e quindi a dare praticamente valore di legge alle sue disposizioni statutarie. E al riguardo non è inopportuno ricordare che fra tali disposizioni ha importanza preminente quella che riconosce al Consiglio direttivo dell'Istituto la « facoltà di disporre la riduzione della produzione ogni qualvolta dalla statistica dell'Istituto risulti che le rimanenze dei filati superino nel complesso la media di chilogrammi 2 per fuso, ovvero quando ne sia fatta domanda da tante aziende che rappresentino il 70 per cento dei fusi » (articolo 10 dello statuto approvato con decreto del 29 marzo 1934).

Da allora l'Istituto cotoniero non ha più cambiato la sua natura e le sue funzioni e anzi, più ancora che in regime fascista, è ora l'organo che in qualche modo dirige e disciplina, nell'interesse dei grandi filatori, tutta l'industria cotoniera, come è dimostrato dal decreto presidenziale del 27 maggio 1952, n. 993, a firma di De Gasperi, con cui si è eliminato dal Consiglio direttivo dell'Istituto il rappresentante dei sindacati operai, che, a norma dell'articolo 5 del su menzionato statuto, ne faceva parte.

Che l'Istituto cotoniero continui ad adempiere scrupolosamente alla funzione di sostenitore degli interessi dei grandi filatori è dunque dimostrato innanzi tutto dal fatto che hanno tuttora vigore le norme contenute nel decreto istitutivo del 3 marzo 1934, a cui sopra si è accennato, e nel successivo decreto del 29 marzo 1934, in qualche misura inasprite dalla legislazione messa in atto dai governanti democratici cristiani. Ma a dimostrare il permanere di quella funzione vale anche il più recente operato dell'Istituto.

È noto che, quando in relazione con la crisi che da anni travaglia l'industria cotoniera italiana, con legge del 31 gennaio 1956, n. 40, all'Istituto cotoniero venne affidato il compito di elaborare un piano per l'organizzazione e lo sviluppo dell'industria cotoniera, il legislatore particolarmente intendeva che ad opera di quel piano e della sua successiva approvazione e messa in esecuzione si ponesse fine al fenomeno della sospensione totale o parziale dal lavoro degli operai cotonieri, quindi si incrementasse la produzione e perciò l'occupazione operaia.

Senonché l'Istituto cotoniero, allorché dette mano all'elaborazione del piano in parola, non tenne conto né della lettera della legge, né, tanto meno, dell'intenzione del legislatore, che d'altronde risultava quanto mai chiara dalla lettera stessa della legge; e

anziché elaborare un piano di sviluppo della produzione cotoniera, ne elaborò uno che, al contrario, prevedeva la contrazione della produzione e il rialzo dei prezzi dei filati. Cioè a dire, l'Istituto cotoniero, ente giuridicamente riconosciuto dallo Stato, al cui finanziamento si provvide tramite l'opera di organi dello Stato e a cui una legge dello Stato affidò una particolare e delicata mansione, anziché adempiere a tale mansione tenne presenti soprattutto i propri compiti di sostenitore degli interessi dei grandi filatori, quindi a tali compiti, contrastando con gli interessi dell'economia nazionale e contravvenendo a un preciso disposto di legge, tenne rigorosamente fede.

Ma le ragioni che hanno spinto alla ripresentazione della presente proposta di legge (essa venne presentata anche nel corso della precedente legislatura e annunciata alla Camera il 27 gennaio 1957), oltre che ricercarsi nel funzionamento dell'Istituto cotoniero, vanno ricercate soprattutto nella generale strutturazione dell'industria cotoniera, caratterizzata dal predominio di pochi complessi a tendenza monopolistica, che dell'Istituto cotoniero si valgono come di uno strumento proprio e che, col suo ausilio, seguono da decenni una politica produttiva, degli investimenti e dei prezzi pregiudizievole per l'economia del paese, per le masse consumatrici, per i lavoratori e per la stessa media e piccola industria tessitrice e comunque trasformatrice dei filati.

L'industria tessile, di cui quella cotoniera è il settore più importante, soddisfa uno dei più elementari bisogni umani e pare quindi giusto esigere che essa, nei propri modi di

operare, di ciò tenga conto. Senonché quanto sta accadendo in questi anni dimostra con tutta chiarezza che il modo come l'industria cotoniera è venuta strutturandosi ha necessariamente portato a seguire una politica degli investimenti, produttiva e dei prezzi contrastante con le esigenze delle grandi masse consumatrici. Alcuni grandi complessi, il Riva-Abegg, la Snia-Viscosa, il Cottonificio Cantoni, la Cucirini Cantoni Coats, la Manifattura Rossari e Varzi e pochi altri posseggono le parti decisive dell'intero apparato produttivo e pertanto, valendosi anche dell'opera dell'Istituto cotoniero, sono in grado di dettare legge a tutte le restanti aziende. Tali gruppi mirano al conseguimento di alti saggi di profitto e quindi, volendo in rapporto con ciò mantenere alti i prezzi di vendita, provocano la contrazione della produzione; è in buona parte in rapporto con ciò che si è prodotta la crisi produttiva che si lamenta, da lunghi anni ormai, nel settore cotoniero; e volutamente diciamo crisi produttiva, perché, per quanto riguarda l'andamento economico dei maggiori complessi sopra indicati, v'è da tener presente che, in questi ultimi anni, essi hanno visto aumentati i propri profitti, come è dimostrato dall'esame dei rispettivi bilanci.

Per dare una più precisa idea di quale sia la situazione a cui, col concorso della politica degli investimenti, produttiva e dei prezzi seguita dai grandi complessi di filatura e più di recente anche dai produttori di fibre artificiali e sintetiche, è stata portata l'industria cotoniera, valgano i seguenti dati sulla produzione industriale generale italiana raffrontati a quelli dell'industria tessile e cotoniera.

*Numeri indice della produzione industriale dal 1952 al 1958.*

(1938 = 100)

	1952	1953	1954	1955	1956	1957	Primi 6 meri 1958
Totale industria italiana . . . . .	150	165	181	196	212	227	228,5
Totale industria tessile . . . . .	108	116	117	106	111	127,5	117
Industria cotoniera . . . . .	111	109	115	100	107	118	118

Si vedano inoltre i seguenti dati, forse ancor più indicativi, concernenti la produzione in cifre assolute dei filati e dei tessuti di cotone:

	Produzione di filati di cotone e misti Quintali	Produzione di filati di cotone e misti Quintali
Gennaio-maggio 1950 . .	926.864	653.236
» » 1953 . .	813.821	612.579
» » 1956 . .	787.020	589.595
» » 1957 . .	927.033	691.711
» » 1958 . .	869.151	681.503

Mentre dunque la produzione industriale generale ha risentito in notevole misura fino al 1957 gli effetti della congiuntura favorevole, nell'industria cotoniera tali effetti sono stati pressoché nulli, nel 1955 e nel 1956 la produzione cotoniera è anzi ritornata all'incirca ai livelli del 1938, ha segnato una debole ripresa nel 1957, e nel 1958 è ricaduta di nuovo, per quanto riguarda la filatura, a livelli inferiori a quelli del 1950.

In rapporto con ciò si è verificato l'altro gravissimo fenomeno della costante e forte diminuzione della mano d'opera occupata. Mentre difatti in tutta l'industria italiana il numero complessivo degli operai occupati è aumentato, sia pure di poco, nell'industria cotoniera gli operai occupati, da circa 265 mila che erano nel 1949, erano scesi, secondo i dati forniti dall'Associazione cotoniera, a circa 200.000 alla fine del 1955, e secondo le *Statistiche del lavoro*, pubblicate dal Ministero del lavoro, nel giugno del 1957 erano solo 186884.

D'altra parte le condizioni salariali e di vita dei lavoratori tessili sono peggiori di quelle di ogni altra categoria di lavoratori dell'industria; a conferma di ciò valgono i dati contenuti nella seguente tabella e che sono stati tratti dalle citate *Statistiche del lavoro* pubblicate dal Ministero del lavoro:

*Paghe orarie, comprensive di tutti gli elementi, pagate nel giugno 1957.*

Operai di tutte le industrie censite	L. 278,95
Elettricità, gas e acqua . . . . .	» 376,47
Miniere . . . . .	» 357,47

Metalmeccanici e trasporti . . . . .	L. 309,29
Alimentaristi . . . . .	» 241,22
Tessili . . . . .	» 212,78
Cotonieri . . . . .	» 206,71

È opportuno aggiungere che, sulla base di dati sempre forniti dal Ministero del lavoro, mentre nel febbraio del 1950 le ore di lavoro pagate agli operai cotonieri ammontarono a 39.056.820, nel febbraio del 1957 le ore di lavoro pagate ammontarono solo a 29.837.272; e si badi che a quest'ultima cifra si giunse proprio nel periodo della più alta ripresa, dopo la caduta produttiva del 1955 e del 1956!

È fin troppo evidente che, riguardata sotto tutti gli aspetti — astrazione fatta da quello concernente i profitti dei grandi gruppi di filatura o a ciclo completo — l'industria cotoniera è sottosviluppata e in relativo regresso (fra l'altro essa lavora meno cotone e occupa meno operai ora che nel lontano 1912).

È vero che a produrre tale situazione ha concorso per buona parte, negli ultimi anni, il crollo delle esportazioni; ma a prescindere dalle circostanze particolari che hanno condotto a tale crollo (sviluppo della industria cotoniera in paesi prima solo consumatori, perdita di mercati a seguito di un'errata politica generale di commercio con l'estero seguita dai nostri governi, ecc.), v'è fondamentalmente da rilevare che i produttori di cotone, e in particolare i grandi filatori, si sono da decenni orientati verso il mercato di esportazione in ragione della scarsa capacità di acquisto del mercato interno, scarsa capacità che, se è da mettere soprattutto in rapporto con le strutture generali della nostra economia, è stata per non poca parte determinata dalla stessa politica produttiva e dei prezzi seguita dai medesimi grandi filatori. E in relazione con ciò v'è da rilevare che una sana politica di esportazione può fondarsi solo su una generale politica produttiva di massa, di piena utilizzazione degli impianti e quindi di bassi costi; e v'è da rilevare inoltre che, allo stato delle cose, ove non intervengano mutamenti di fondo della nostra politica di commercio con l'estero, difficilmente si può contare, checché si faccia d'altro, su una rapida ripresa delle esportazioni.

Orbene, se si vuole che l'industria cotoniera cessi di regredire e cominci ad ascendere e possa quindi soddisfare in misura crescente le esigenze delle nostre popolazioni, è necessario capovolgere gli orientamenti seguiti

finora dai gruppi a tendenza monopolistica e dall'Istituto cotoniero e seguire appunto una politica di produzione a prezzi decrescenti, che incrementi i consumi interni, quindi la produzione e l'occupazione operaia e ponga con ciò le basi di una sana e duratura politica esportatrice. Ma per seguire tali orientamenti produttivi e dei prezzi è necessario avere presenti gli interessi dell'economia del Paese; e ciò comporta il trasferimento della direzione della politica degli investimenti, produttiva e commerciale del settore dalle mani dei gruppi a tendenza monopolistica a quella di tutti gli interessati, cioè a dire della generalità dei produttori e dei consumatori.

I presentatori della presente proposta di legge ritengono che ciò sia possibile trasformando radicalmente l'Istituto cotoniero italiano, facendo di esso un organismo capace di imprimere a tutto il settore produttivo orientamenti opposti a quelli seguiti finora dai gruppi a tendenza monopolistica e ponendo perciò alla sua direzione i rappresentanti di tutte le categorie e di tutti i ceti interessati.

I presentatori della presente proposta di legge, nell'elaborare la proposta medesima, hanno tenuto presente una duplice esigenza: dare vita a un organismo di tipo nuovo, non avente nulla in comune con il vecchio strumento di tipo corporativo, e in grado di dare un nuovo indirizzo a tutta la nostra produzione cotoniera, e nello stesso tempo di assicurare a tutte le aziende produttrici, ma specie a quelle medie e piccole, la più piena autonomia e libertà di iniziativa.

I criteri fondamentali a cui la proposta di legge si ispira sono difatti: la partecipazione alla direzione del nuovo Istituto cotoniero delle varie categorie di industriali (filatori, tessitori, tintori, candeggiatori, ecc.), dei lavoratori, dei commercianti, dei consumatori e dei rappresentanti dei Ministeri più direttamente interessati, e il conferimento all'Istituto cotoniero di funzioni che non ledano, e anzi assicurino l'autonomia e la possibilità di iniziativa alle aziende produttrici e che nel medesimo tempo assicurino una politica degli investimenti produttiva e dei prezzi rispondente agli interessi generali e delle masse consumatrici, quindi, in definitiva, di tutti gli stessi produttori.

Si ritiene superfluo illustrare tutte le parti in cui la proposta di legge si articola: la lettura dei singoli articoli basta a chiarire il loro significato. È opportuno però esaminare brevemente le parti principali della proposta di legge, quelle cioè che fissano i compiti e le attribuzioni del nuovo Istituto cotoniero

e che stabiliscono la composizione del suo Consiglio direttivo.

Circa i compiti che si vogliono assegnare al nuovo Istituto va precisato innanzi tutto che essi non pongono il problema dell'intervento diretto nella vita delle singole aziende; essi mirano invece, attraverso le attività che l'Istituto deve svolgere, a fornire a tutte le aziende cotoniere, industriali e commerciali, dati, possibilità e mezzi atti ad incrementare la loro vita produttiva e mercantile. Ma, oltre a ciò, l'Istituto dovrà, o per iniziativa propria o dietro sollecitazione di organi dello Stato, elaborare proposte di provvedimenti che valgano ad adeguare la produzione cotoniera alle necessità del mercato interno e ad incrementare le esportazioni. Fra i compiti di rilievo che si vogliono dare all'Istituto vi è quello di contribuire a creare parità di condizioni fra tutti gli acquirenti del cotone grezzo, l'altro di rilevare i costi medi delle varie fasi di lavorazione allo scopo di fornire al Comitato interministeriale dei prezzi dati il più possibile precisi per la fissazione dei prezzi dei filati; affidando tale compito all'Istituto — si vuole impedire che i filatori, che fino ad ora hanno controllato tutto il settore cotoniero, possano continuare a imporre prezzi contenenti troppo elevati margini di guadagno, e si vuole perciò favorire la fissazione di bassi prezzi di vendita dei tessuti.

L'Istituto deve avere anche il compito di sollecitare l'introduzione di nuovi e più economici mezzi di produzione, però non solo in parte dell'industria, come avviene ora, ma in tutto il settore, in modo quindi che i perfezionamenti tecnici non si risolvano in beneficio dei soli gruppi maggiori, ed anzi nel crollo delle piccole aziende, ma tornino a vantaggio di tutta la produzione e quindi anche dei consumatori. Nello stesso tempo, però, l'Istituto dovrà anche tenere presenti gli interessi dei lavoratori cotonieri e badare in primo luogo a che l'introduzione di nuovi mezzi di produzione non provochi diminuzione di maestranze; e a questo riguardo si vuole anche stabilire l'obbligo per le aziende di sentire il parere dell'Istituto prima di procedere a licenziamenti collettivi. D'altra parte, oltre che farsi promotore di proposte tendenti a favorire lo sviluppo dell'industria, l'Istituto dovrà essere interpellato dagli organi di Governo, quando questi vogliano adottare provvedimenti interessanti l'industria cotoniera, concessivi di facilitazioni creditizie, ecc.

Quando alla composizione del Consiglio direttivo dell'Istituto, si propone che ne entrino a far parte, come già si è accennato,

oltre che gli industriali delle varie branche (filatura, tessitura, candeggio, ecc.) anche i rappresentanti dei lavoratori; e avendo presente che il nuovo Istituto non dovrà avere più la caratteristica di organo corporativo, del Consiglio direttivo dovranno far parte anche i rappresentanti dei commercianti, nonché quelli dei consumatori e quindi quelli dei vari Ministeri più direttamente interessati. Di non facile soluzione è apparsa la questione circa la rappresentanza dei consumatori; è sembrato ai proponenti che la soluzione possa trovarsi mediante l'immissione nel Consiglio direttivo dell'Istituto dei rappresentanti delle cooperative di consumo, nonché di due sindaci, uno di un grande centro urbano, l'altro di un comune rurale compreso nelle aree depresse.

Queste, onorevoli colleghi, le caratteristiche fondamentali della proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame.

Non possiamo non rilevare, nel concludere questa nostra illustrazione della proposta, che quanto sopra detto a proposito del processo involutivo subito dall'industria cotoniera, mostra come le strutture, su cui è venuta costruendosi questa nostra società italiana, non rispondano alle esigenze delle

nostre popolazioni, siano queste riguardate sotto l'aspetto di lavoratori che di consumatori, e anzi siano di ostacolo alla soddisfazione dei loro stessi bisogni più elementari. Urge quindi rivederle, quelle strutture, e trasformarle nel senso di renderle più idonee, non già a garantire crescenti guadagni e incontrollato potere economico — e quindi politico — a pochi privilegiati, come fino ad ora è avvenuto, bensì a offrire migliori e sicure possibilità di esistenza a tutte le nostre popolazioni e a portarle a un grado più alto di civiltà. E per starcene al nostro assunto — la riforma dell'Istituto cotoniero vista come un mezzo di sviluppo della nostra produzione cotoniera — ci pare appunto che questo ente, il quale nei lunghi decenni della sua esistenza è stato uno strumento volto ad aumentare i guadagni e il potere di poche grandi aziende filatrici — e perciò ha contribuito a ostacolare lo sviluppo della produzione — possa, se trasformato nel senso voluto della presente proposta di legge, servire a incrementare la produzione e i consumi, a garantire l'occupazione a mestranze crescenti, a fare fiorire le piccole e medie aziende e i commerci, possa in sostanza, cioè, divenire uno strumento nuovo atto a promuovere migliori forme di vita.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le disposizioni contenute nel regio decreto-legge del 3 marzo 1934, n. 291, e successive modifiche, concernenti il conferimento della personalità giuridica all'Istituto cotoniero italiano e la determinazione dei suoi compiti e degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento, nonché le norme di cui al regio decreto 29 marzo 1934, n. 512, e successive modifiche, sullo Statuto dell'Istituto cotoniero italiano, sono sostituite dalle norme contenute nella presente legge.

### ART. 2.

All'Istituto cotoniero italiano è conferita personalità giuridica di diritto pubblico.

### ART. 3.

L'Istituto cotoniero italiano ha per scopo di :

1°) provvedere in modo permanente alla conoscenza dello stato dell'industria cotoniera mediante periodiche rilevazioni statistiche alle quali tutti gli industriali filatori, tessitori e comunque trasformatori di cotone e di cotone misto ad altre fibre sono tenuti a concorrere;

2°) studiare le esigenze del mercato nazionale quanto a quantità, qualità e prezzi dei manufatti di cotone, allo scopo di fornire ai produttori e ai commercianti le notizie e i dati necessari per orientare la produzione e il commercio dei filati e dei tessuti;

3°) studiare le tendenze del mercato mondiale e le caratteristiche di ogni singolo mercato dei manufatti di cotone per fornire ai produttori e agli esportatori notizie e dati utili agli effetti dell'incremento delle esportazioni;

4°) stimolare il perfezionamento della tecnica produttiva ed effettuare gli studi e i rilievi a ciò necessari;

5°) vigilare sulle condizioni di lavoro degli addetti all'industria cotoniera;

6°) elaborare di propria iniziativa o dietro richiesta dei responsabili organi di governo o del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro proposte di provvedimenti di carattere generale, fiscale, finanziario e creditizio atti a:

a) adeguare i tipi, le qualità, le quantità e i prezzi della produzione cotoniera ai bisogni e alle possibilità del mercato interno;

b) diffondere l'introduzione di nuovi e più economici mezzi di produzione in tutte le aziende del settore, con speciale riguardo alle medie e piccole aziende;

c) incrementare le esportazioni di filati e di tessuti di cotone;

d) garantire la sicurezza e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la stabilità della loro occupazione;

7°) favorire l'approvvigionamento e la distribuzione delle materie prime mediante lo studio dei mercati e delle condizioni di approvvigionamento e mediante proposte di provvedimenti diretti a creare le condizioni per la migliore utilizzazione di tutte le possibili fonti di approvvigionamento, nonché a stabilire parità di condizioni per tutti gli acquirenti;

8°) rilevare i costi medi delle varie fasi di lavorazione e trasmettere i risultati delle rilevazioni fatte al Comitato interministeriale dei prezzi per la fissazione dei prezzi dei filati di cotone e di cotone misto con altre fibre;

9°) favorire le regolarità dei rapporti fra i vari settori della industria cotoniera, specie suggerendo proposte a favore delle medie e piccole aziende tessitrici e comunque trasformatrici di filati.

ART. 4.

I competenti organi di governo sono tenuti a sentire il previo parere del Consiglio direttivo dell'Istituto cotoniero italiano, di cui all'articolo 8, ogni qualvolta essi prendono provvedimenti interessanti la produzione, il commercio, l'esportazione e l'importazione di prodotti di cotone e misti, nonché provvedimenti concernenti concessioni e facilitazioni creditizie o altre a favore dell'industria cotoniera.

ART. 5.

Le ditte esercenti stabilimenti cotonieri sono tenuti a sentire il previo parere del Consiglio direttivo dell'Istituto cotoniero italiano, di cui all'articolo 8, quando intendono:

a) procedere a licenziamenti collettivi di lavoratori per effetto di situazioni congiunturali e di trasformazioni aziendali;

b) chiudere temporaneamente o definitivamente uno o più stabilimenti.

ART. 6.

Ai mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto cotoniero italiano si provvede mediante un'imposta di lire 2 per ogni chilogrammo lordo di cotone importato in bioccoli



e in massa greggia o tinta, ovvero di cascame di cotone importato greggio o tinto, esclusi i « linters », nonché per ogni chilogrammo di altre fibre grezze o semilavorate cedute ad aziende cotoniere operanti nel territorio della Repubblica, ancorché tali aziende facciano parte delle stesse ditte fornitrici di dette fibre.

L'imposta a carico del cotone e dei cascami importati sarà riscossa dalla dogana all'atto dell'importazione di detti cotoni e cascami nel territorio della Repubblica, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze; l'imposta a carico delle ditte fornitrici di altre fibre sarà versata dalle stesse al Ministero delle finanze, con modalità dallo stesso stabilite, sulla base delle quantità fornite alle aziende cotoniere.

Il versamento all'Istituto cotoniero degli importi della predetta imposta avverrà secondo le modalità fissate dal Ministro delle finanze, sentiti i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 7.

L'Istituto cotoniero italiano è retto da un Consiglio direttivo, il quale prende le deliberazioni opportune per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge e quindi attua le deliberazioni medesime.

Il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente e due vicepresidenti.

La rappresentanza dell'Istituto è devoluta al presidente e in sua assenza a uno dei vicepresidenti.

ART. 8.

Il Consiglio direttivo è composto di 23 membri designati come segue:

a) 2 dagli industriali filatori e con aziende a ciclo completo;

b) 2 dagli industriali tessitori puri;

c) 2 dagli industriali candeggiatori, tintori e stampatori puri;

d) 6 dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori tessili esistenti il giorno dell'entrata in vigore della presente legge; tali designazioni debbono avvenire in modo che ognuna delle predette organizzazioni sia equamente rappresentata;

e) 2 dalle associazioni dei commercianti e scelti uno fra i commercianti grossisti, l'altro fra i dettaglianti di tessuti;

f) 3 dalle organizzazioni cooperative, scelti fra i dirigenti delle cooperative di consumo e in modo che le organizzazioni cooperative a carattere nazionale esistenti il giorno

dell'entrata in vigore della presente legge siano tutte rappresentate;

g) 2 sindaci, o loro rappresentanti, designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e scelti uno fra i sindaci di capoluogo di provincia con più di 200.000 abitanti e l'altro fra i sindaci di comuni rurali compresi nelle aree depresse;

h) 1 rappresentante, per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del commercio con l'estero.

I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) vengono designati dalle rispettive associazioni e categorie.

Nel caso che taluna delle associazioni o delle categorie tenute a designare i propri rappresentanti non provveda alla designazione stessa, i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto fra loro, provvedono alla designazione scegliendo possibilmente i designati fra gli appartenenti alle associazioni e alle categorie interessate.

Il Consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'industria e commercio di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica due anni; essi sono revocabili su richiesta dell'associazione, della categoria o dell'ente che li ha designati.

In caso di vacanza, comunque verificatasi, nel corso del biennio, si provvede alla sostituzione relativa tramite designazione da parte dell'associazione, o categoria o ente che aveva designato il consigliere cessato dalla funzione e con successivo decreto ministeriale come sopra specificato.

#### ART. 9.

Ai membri del Consiglio direttivo è dovuto, a titolo di rimborso spese, un'indennità di presenza alle sedute nella misura fissata dal Consiglio stesso.

Al presidente e ai consiglieri investiti di incarichi richiedenti un'attività permanente va devoluto un compenso nella misura fissata dal Consiglio direttivo.

#### ART. 10.

Oltre che prendere le misure per il raggiungimento degli scopi previsti dalla presente legge, il Consiglio direttivo amministra il patrimonio dell'Istituto, provvede alla nomina

dei funzionari e alle eventuali revoche, ne determina gli emolumenti e i poteri, compila i bilanci preventivi e i resoconti consuntivi, elabora, approva e modifica i regolamenti dei vari servizi.

## ART. 11.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente per iniziativa dello stesso o dietro richiesta di almeno un quarto dei consiglieri. L'invito per la convocazione viene diramato almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta. In caso d'urgenza si può provvedere con comunicazione telegrafica con due giorni di preavviso.

Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza di due terzi dei consiglieri in carica; per le sedute di seconda convocazione, un terzo.

Il Consiglio delibera sugli argomenti di ordinaria amministrazione a maggioranza di voti dei membri presenti. Per l'approvazione e la modifica dei regolamenti inerenti ai vari servizi è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di parità di voti decide quello del presidente.

Il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive sarà ritenuto dimissionario.

Il Consiglio direttivo deve essere convocato almeno ogni due mesi.

## ART. 12.

La revisione dei conti viene effettuata da quattro revisori designati uno dal Ministro dell'industria e commercio, uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, uno dalle varie categorie degli industriali e uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La nomina dei revisori è effettuata con decreto del Ministro dell'industria e commercio di concerto con il Ministro delle finanze.

I revisori hanno diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati.

Le ispezioni dei revisori devono risultare da annotazioni sugli appositi registri dell'Istituto.

Gli emolumenti spettanti ai revisori vengono determinati con provvedimento del Ministro dell'industria e commercio di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 13.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio direttivo deve redigere e pubblicare una relazione sull'attività svolta dall'Istituto, nonché sull'andamento dell'industria cotoniera nell'anno solare chiuso il 31 dicembre precedente.

ART. 14.

I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, di cui all'articolo 10, sono approvati dai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e della previdenza sociale di concerto fra di loro. I rendiconti consuntivi, sottoscritti anche dai revisori, sono pubblicati in calce alla relazione di cui all'articolo 13.

ART. 15.

Delle riunioni del Consiglio direttivo è steso verbale da conservare agli atti dell'Istituto; copia di ogni verbale è rimessa ai Ministri, ai Consigli comunali e agli organi dirigenti delle associazioni e delle categorie che hanno designato i componenti del Consiglio direttivo.

ART. 16.

Il giorno dell'entrata in vigore della presente legge decadono gli organi dirigenti dell'Istituto cotoniero in carica.

Per la messa in esecuzione delle norme contenute nella presente legge, il giorno stesso della sua entrata in vigore il Ministro dell'industria e commercio, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nomina un commissario provvisorio, a cui vengono demandate le funzioni spettanti al Consiglio direttivo previsto dalla presente legge.

Il commissario provvisorio durerà nella carica non più di sei mesi. Entro tale periodo dovrà essere nominato, nei modi previsti dalla presente legge, il Consiglio direttivo dell'Istituto, il quale entrerà in funzione il giorno stesso della sua nomina.